



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per gli Affari Interni e Scolastici
Ministero dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per gli Affari Interni e Scolastici
Ministero dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per gli Affari Interni e Scolastici

Prot. n. 5380/c14

Villa Cortese, 24 Luglio 2019

AVVISO PUBBLICO

Ai Diretti interessati

All' Albo on line

Oggetto: Provvedimento di annullamento in autotutela della procedura comparativa di gara per l'affidamento della fornitura del servizio di erogazione di bevande fredde, calde, snack/merendine mediante distributori automatici (Prot. n. 3683/C14 del 28 Maggio 2019) e di tutti gli atti conseguenti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. 7, comma 6 e 6 bis
VISTO IL del D.leg. v165/2001;
VISTO il D.Lgs n. 50/2016;
VISTO il D.l. 44/2001, artt. 2, 31, 32, 33, 34 e 40;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Legislativo del ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Legislativo del 14/3/2013 n. 33;
VISTO il bando di selezione per la fornitura del servizio di erogazione di bevande fredde, calde, snack/merendine all'interno dell'Istituto Comprensivo di Villa Cortese , mediante distributori automatici (Prot. n. 3683/C14 del 28 Maggio 2019);
DATO ATTO che, all'esito di un ulteriore esame operato, motu proprio, dall'Amministrazione, sono emerse inesattezze negli atti della procedura(in particolare, quanto a chiarezza ed esaustività) e nella formazione della commissione giudicatrice;
DATO, inoltre, atto che nessuno degli operatori economici partecipanti alla procedura, in violazione dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, ha indicato, nell' offerta economica, i costi aziendali di sicurezza, in merito alla specificazione dei quali la lex specialis nulla indicava, ingenerando negli operatori medesimi un affidamento circa la superfluità della loro indicazione;
CONSIDERATO che la previsione del citato art. 95, comma 10, D.Lgs 50/2016, ha portata generale e ineludibile e la sua inosservanza, da parte degli operatori economici, avrebbe dovuto determinare l'esclusione;
RITENUTO, per tali motivi, sussistere l'interesse a procedere all'annullamento d'ufficio degli atti di gara, per la violazione di legge e per una adeguata tutela dell' interesse pubblico sotteso;
DATO ATTO che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell'adottando provvedimento di autotutela in quanto, a procedimento non ancora perfezionato, i meri partecipanti vantano all'uopo una semplice aspettativa alla sua conclusione (Consiglio di Stato, Sezione 3, Sentenza 1° agosto 2011, n. 4554);

